

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2**Collegio tecnico consultivo****Verbale della seduta del 15 novembre 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà preliminarmente atto che è pervenuta la nota prot. 70507 dell'11 ottobre 2023 con la quale il Direttore generale dell'ASL CN2 chiede al Collegio *“un'urgente revisione di quanto stabilito con propria Determinazione n. 9 del 28/09/2023”* per le ragioni esposte nella nota stessa.

Al riguardo, il Collegio dà atto, all'unanimità, che tale richiesta non può avere corso, atteso che la disciplina del Collegio tecnico consultivo non prevede espressamente l'istituto della revisione delle determinazioni rese dallo stesso e che una siffatta revisione per ragioni di merito, non incidenti sulla validità dell'atto o del procedimento che ha portato alla sua adozione, non pare comunque compatibile con i principi giuridici che regolano il funzionamento dei collegi giudicanti.

Il Presidente da, quindi, atto che le parti hanno fatto pervenire, tramite PEC, la documentazione che si erano impegnate a produrre come da verbale di riunione dello scorso 18 ottobre, riguardante il quesito n. 9, proposto dalla stazione appaltante e concernente la riserva n. 6, iscritta dalla concessionaria sul conto finale. In particolare, sono pervenute: lo scorso 31 ottobre, la relazione della concessionaria; lo scorso 7 novembre, le controdeduzioni della stazione appaltante; lo scorso 14 novembre, le repliche della concessionaria a tali controdeduzioni.

Il Collegio procede all'esame del quesito n. 9 alla luce della documentazione acquisita. Al termine dell'ampia e approfondita discussione e a sintesi delle risultanze della stessa, il Presidente pone ai voti la determinazione n. 10, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, chiedendo al Collegio di pronunciarsi sulle due sezioni nelle quali si articola.

Sulla sezione n. 1 ("Premesse") esprimono voto favorevole tutti i componenti del Collegio ed è, quindi, approvata all'unanimità.

Sulla sezione n. 2 ("Sulla tempestività della riserva") esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

In relazione alla determinazione n. 10, l'Avv. Annoni chiede l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione: *"A mio avviso la determinazione assunta dalla maggioranza del Collegio è errata essendo basata su considerazioni meramente presuntive che non trovano riscontro agli atti e che non possono essere applicate per supplire ad una carenza probatoria da parte dell'Azienda.*

Era infatti onere dell'Azienda dimostrare che le maggiori onerosità sostenute

dal Concessionario e oggetto di riserva erano rilevabili secondo l'ordinaria diligenza prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui tali onerosità sono state registrate, posto che – trattandosi di termine decadenziale – è colui che formula l'eccezione ad essere onerato della prova dell'intempestività, a fronte – nella specie - della produzione dei bilanci da parte del Concessionario.

Invece il Collegio – in assenza di tali prove e sulla base di semplici assunzioni – ha stabilito che gli oneri richiesti dalle banche finanziatrici solo in limine alla redazione del bilancio di esercizio della Concessionaria in luogo di diverse modalità con cui regolare – anche in modo non oneroso per il Concessionario – i profili finanziari del ritardato avvio della gestione, dovevano essere necessariamente prevedibili dal Concessionario secondo l'ordinaria diligenza. Così facendo, però, la maggioranza del Collegio si è posta in contrasto proprio con quella giurisprudenza che è stata evocata nella Determina, che non prevede certamente il superamento dell'onere probatorio inderogabilmente stabilito per i termini decadenziali”.

Tale dichiarazione è condivisa dall'Ing. Carlucci.

Il Collegio procede, quindi, a liquidare la parte variabile del compenso, spettante ai propri componenti, in relazione alla determinazione n. 10 di cui sopra. Premesso che le questioni risolte presentano prevalente carattere giuridico, sicché il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37; che, data la natura e la difficoltà delle questioni trattate, si può fissare il compenso nel valore medio, come desumibile dalla tabella 25,

allegata al predetto decreto ministeriale; che, essendo il valore della controversia pari ad € 7.481.348,00 e, quindi, ampiamente superiore ad € 520.000,00, si può applicare al compenso risultante dalla predetta tabella una maggiorazione del 20%, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto ministeriale; che sull'importo va applicata una maggiorazione del 10%, per tenere conto in modo forfetario delle spese, e, per il Presidente, un'ulteriore maggiorazione del 10%; vista la sez. 7.2.1. delle Linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022; il Collegio delibera, all'unanimità, di liquidare la parte variabile del compenso relativa alla determinazione n. 10 in € 8.523,24 per il Presidente e € 7.748,4 per ciascuno degli altri membri.

Il Collegio, passando nell'esame delle questioni sottoposte con i quesiti n. 11 e n. 13, constata che gli stessi possono esse trattati unitariamente, avendo medesimo oggetto. Al riguardo, il Collegio, su proposta del Presidente e in coerenza con i criteri procedurali deliberati nella seduta del 28 marzo 2022, delibera all'unanimità:

1) al fine di assicurare il più ampio contraddittorio tra le parti, di convocare le medesime per un'audizione e di dare loro la possibilità di produrre ulteriore documentazione, relativa alle questioni oggetto di audizione, entro e non oltre la data fissata per l'audizione stessa;

2) di dare mandato al Presidente di comunicare alle parti quanto sopra, proponendo il 22 novembre p.v., a partire dalle ore 17.00, quale data della seduta nel corso della quale svolgere la prima audizione delle parti.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'adunanza alle ore 17.58.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 5 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.